ALLEGATO V

Art. 3 MENSA (OPERAI)

Art. 3 MENSA (IMPIEGATI)

Con decorrenza 1° maggio 2012 l'indennità sostitutiva di mensa, è dovuta nella misura di € 0,34 orari, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Con decorrenza 1° maggio 2012 l'indennità sostitutiva di mensa, ove dovuta, va corrisposta agli impiegati nella misura mensile di € 58,82.

ALLEGATO VI

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
- E.V.R. -

Premesso che;

- in base al disposto degli artt. 12 e 46 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è stata prevista l'istituzione, a livello territoriale, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.);

- l'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all'art. 38 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,

si conviene quanto segue:

a) i parametri territoriali presi a riferimento per gli anni 2012 – 2013 – 2014 ed i relativi pesi ponderali sono i seguenti:
 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, peso ponderale 25%;
 2) monte salari denunciato in Cassa Edile, peso ponderale 25%;
 3) ore denunciate in Cassa Edile, peso ponderale 20%;
 4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT, peso ponderale 5%;
 5) lavoratori iscritti alle liste di mobilità ed appartenenti al settore delle costruzioni, peso ponderale 25%.

b) Trienni di riferimento a livello territoriale:
 1) per l'anno 2012 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2008 – 2007 – 2006 su 2007 – 2006 – 2005;
 2) per l'anno 2013 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2009 – 2008 – 2007 su 2008 – 2007 – 2006;
 3) per l'anno 2014 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2010 – 2009 – 2008 su 2009 – 2008 – 2007.

 Per il calcolo dell'E.V.R. si fa in riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

c) Trienni di riferimento a livello aziendale
 1) per l'anno 2012 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono 2010 – 2009 – 2008 su 2009 – 2008 – 2007;
 2) per l'anno 2013 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2011 – 2010 – 2009 su 2010 – 2009 – 2008;
 3) per l'anno 2014 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2012 – 2011 – 2010 su 2011 – 2010 – 2009.

 Qualora due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile ed il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa) risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L. Per le imprese con soli impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore

denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda, dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione, come da modello allegato, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali al Collegio costruttori Edili e alla Cassa Edile di Torino, dandone comunicazione alla RSA o RSU, ove costituite;
- il Collegio Costruttori Edili informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate;
- qualora l'impresa non aderisse al Collegio Costruttori la Cassa Edile informerà con sollecitudine il Collegio Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dell'autodichiarazione di cui sopra.

d) Tetto massimo dell'E.V.R.
Conformemente agli artt. 12 e 46 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che fissano l'E.V.R. fino alla misura massima del 6%, l'E.V.R. viene concordato, per la Provincia di Torino nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, per gli anni 2012 – 2013 – 2014, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del presente accordo.

e) L'E.V.R. così come determinato e conformemente agli artt. 12 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010 non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

f) Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

E.V.R. ANNO 2012 – OPERAI – LIVELLO TERRITORIALE

Per l'anno 2012, le verifiche su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R., indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e sopra indicati determinano, con decorrenza dal mese di luglio 2012, il riconoscimento dell'E.V.R. a livello territoriale, nelle seguenti misure :

Categoria	E.V.R. valore orario (*)
4 Livello	**0,07**
Opera Specializzati	**0,06**
Operai Qualificati	**0,06**
Operai Comuni	**0,05**
Custodi B	**0,04**
Custodi C	**0,04**

(*) per ogni ora retribuita ad esclusione delle ore di C.I.G. effettuate a qualsivoglia titolo.

E.V.R. ANNO 2012 – OPERAI – LIVELLO AZIENDALE

Per l'anno 2012, con decorrenza 1° luglio 2012, nel caso in cui uno dei due parametri aziendali fosse pari o positivo od entrambi positivi, l'E.V.R. sarà erogato dalle Imprese, con cadenza mensile e per dodici mensilità, con le modalità e negli importi di cui alla tabella su indicati.

E.V.R. ANNO 2012 – IMPIEGATI - LIVELLO TERRITORIALE

Per l'anno 2012, le verifiche su base territoriale, degli indicatori presi riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R., indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e sopra indicati determinano, con decorrenza dal mese di luglio 2012, il riconoscimento dell'E.V.R. a livello territoriale, nelle seguenti misure:

Livello	E.V.R. valore mensile(*)
7	17,02
6	15,32
5	12,77
4	11,92
3	11,07
2	9,96
1	8,51

(*) per ogni giornata retribuita ad esclusione di quelle interessate dall'intervento della C.I.G. a qualsivoglia titolo.

E.V.R. ANNO 2012 – IMPIEGATI - LIVELLO AZIENDALE

Per l'anno 2012, con decorrenza 1° luglio 2012, nel caso in cui uno dei due parametri aziendali fosse pari o positivo od entrambi positivi, l'E.V.R. sarà erogato dalle Imprese, con cadenza mensile e per dodici mensilità, con le modalità e negli importi di cui alla tabella su indicati.
Nel mese di luglio 2012 agli impiegati in forza verranno corrisposti dalle imprese gli arretrati dell'E.V.R. riferiti al periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2012 negli stessi importi e con le modalità sopra indicate.

* * *

I suddetti importi sono il risultato del raffronto dei trienni di cui alla lettera a) punto 1) che hanno evidenziato la positività dei parametri di cui ai punti 2) e 4) della lettera b) per un peso ponderale complessivo pari al 30%. Tale percentuale é stata applicata alla misura massima dell'E.V.R. fissata nel 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Le Parti, nell'arco di vigenza del presente contratto ed entro il mese di ottobre di ogni anno, si incontreranno per determinare l'importo dell'E.V.R. a livello territoriale per l'anno successivo, conformemente a quanto contenuto nel presente Allegato VI.